

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Giugno 2024

NEWS

FISCO

FLAT TAX INCREMENTALE: APPLICABILE RATEAZIONE E DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO

L'Agenzia delle Entrate, con FAQ 14 giugno 2024, ha chiarito che alla flat tax incrementale si possono applicare la rateazione ed il differimento del versamento.

Con una FAQ del 14 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di flat tax incrementale (di cui all'art. 1 c. 55-57 L. 197/2022).

Nel dettaglio, è stato confermato che si possono applicare alla flat tax incrementale:

1. l'istituto della **rateazione** di cui all'art. 20 D. Lgs. 241/97;
2. il **differimento** del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la **maggiorazione** dello 0,40%), previsto dall'art. 17 c. 2 DPR 435/2001;
3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall'art. 37 c. 1 D. Lgs. 13/2024, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **ISA** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

Anche se la norma istitutiva della flat tax incrementale non opera un rinvio espresso alle modalità ed ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

AUTOTRASPORTATORI: DEDUZIONE FORFETARIA 2024

Il MEF, con Com. Stampa 10 giugno 2024, ha confermato, anche per il 2024, le deduzioni forfetarie 2023 in tema di autotrasporto.

Il **MEF** comunica che d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le **agevolazioni fiscali per il 2024** in favore degli **autotrasportatori** relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una **deduzione forfetaria** di spese non documentate per il periodo d'imposta 2023 nella misura di **48,00 euro**.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di **trasporti**, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Al riguardo, l'**Agenzia delle Entrate**, con comunicato stampa del 10 giugno 2024, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della **dichiarazione dei redditi**, precisa che la deduzione forfetaria per i **trasporti effettuati** personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla **deduzione per i trasporti** all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa ed alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: DOMANDE DALL'11 GIUGNO 2024

Dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024 è attiva la piattaforma per inviare le domande per il bonus sponsorizzazioni sportive.

Il **Dipartimento per lo Sport** ha comunicato che dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024 è attiva la **piattaforma** per l'invio delle **domande** di riconoscimento per usufruire del **credito d'imposta** relativo alle **sponsorizzazioni sportive** a valere sulle operazioni svolte nel **primo trimestre** dell'anno fiscale 2023.

Il tetto massimo complessivo autorizzato dalla disciplina di riferimento è pari ad euro 35.000.000,00 €. Nel caso di insufficienza delle risorse, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito di imposta spettante. Non sarà tenuto in considerazione l'ordine temporale dell'invio delle richieste.

Si ricorda che il credito d'imposta in questione, che era già stato previsto per l'anno 2022 (art. 9 c. 1 DL 4/2022) è stato esteso anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023 (art. 1 c. 615 lett. a) L 197/2022), prevedendo che il contributo riconosciuto non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro per ogni soggetto richiedente. Il credito è pari al 50% degli investimenti effettuati.

I destinatari della misura sono i **lavoratori autonomi**, le **imprese** e gli **enti non commerciali** che hanno effettuato **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di **leghe** che organizzano campionati nazionali a **squadre** ovvero **società sportive professionistiche** e società ed **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

- che siano operanti in discipline ammesse ai **Giochi Olimpici** e paralimpici;
- che svolgano attività sportiva giovanile;

- soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) DPR 917/86, relativi al periodo d'imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
- l'**investimento** in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

Per le richieste relative al terzo trimestre 2023 verrà comunicata una successiva procedura.

BONUS COMPOSTAGGIO: DETERMINATA LA PERCENTUALE FRUIBILE

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 7 giugno 2024 n. 260004, ha stabilito che la percentuale di fruizione del bonus compostaggio è pari al 100%.

Con il provvedimento n. 260004 del 7 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ha stabilito che la **percentuale** del credito d'imposta per il **compostaggio** (di cui all'art. 1 c. 831-834 L. 234/2021) effettivamente fruibile è pari al 100%. L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, infatti, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l'anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la citata percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio **cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile dai **beneficiari** in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/97.

Si ricorda che l'art. 1 c. 831-834 L. 234/2021 ha previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di **impianti di compostaggio** presso i **centri agroalimentari** presenti nelle regioni **Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia**. Il limite di spesa, previsto dal c. 831, è pari ad 1 milione di euro per gli anni 2023 e 2024.

FRONTALIERI ITALIA-SVIZZERA: MODIFICA DELL'ACCORDO CON TELELAVORO AL 25%

Italia e Svizzera hanno firmato un protocollo di modifica dell'accordo sui frontalieri: dal 1° gennaio 2024 essi potranno svolgere le proprie mansioni in modalità di telelavoro per il 25% del tempo totale.

Con il comunicato del 6 giugno 2024, pubblicato in evidenza sulla pagina del MEF, è stato reso noto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **Giancarlo Giorgetti**, e la consigliera federale **Karin Keller-Sutter** hanno firmato a Roma ed a Berna un Protocollo di modifica del

vigente Accordo sui **frontalieri**. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del **telelavoro** per i **lavoratori frontalieri**.

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio **domicilio** fino al 25% del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato ad imporre il **reddito** da attività lucrativa dipendente, né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla **Svizzera** e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024.

I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di **approvazione**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA: VERSAMENTO QUINTA RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2024

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con Comunicato del 6 giugno 2024, ricorda che per beneficiare della definizione agevolata entro il 31 luglio 2024 deve essere versata la quinta rata.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato pubblicato sul suo sito (al percorso Home / Per saperne di più / Definizione agevolata / Le prossime **scadenze**), ha ricordato le prossime scadenze per effettuare i pagamenti della **definizione agevolata**.

Per mantenere i benefici della definizione agevolata (c.d. **rottamazione-quater**) introdotta dalla L. 197/2022, è necessario effettuare il **versamento** della **quinta rata** entro il 31 luglio 2024. La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 5 agosto 2024.

L'ultima **rata** del 2024 andrà saldata entro il 30 novembre 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. In caso di **mancato pagamento** o se il pagamento avviene oltre il **termine** ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Si ricorda che il **Decreto Alluvione**, convertito con modificazioni nella L. 100/2023, ha previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del Decreto stesso, che i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. La IV rata della Definizione agevolata scade il 31 agosto, ma, grazie ai 5 giorni di tolleranza, il versamento viene considerato tempestivo se effettuato entro il 5 settembre 2024.

Una copia della comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano ed i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'**area riservata** per cittadini ed imprese, a cui si accede tramite SPID, CNS o CIE. Inoltre, è possibile richiedere la comunicazione senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica ed allegando la documentazione di riconoscimento.

Se si desidera pagare in forma agevolata soltanto alcune delle **cartelle**/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, è possibile utilizzare il servizio "ContiTu".

PERDITA DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: TASSAZIONE SEPARATA PER L'INDENNITA'

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 6 giugno 2024 n. 130, ha chiarito che l'indennità risarcitoria onnicomprensiva deve essere assoggettata a tassazione separata.

Con la risposta n. 130 del 6 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**indennità risarcitoria onnicomprensiva** dovuta a seguito di una sentenza di condanna è qualificabile come **risarcimento del danno** consistente nella perdita di **redditi di lavoro dipendente** e come tale ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito; tali somme devono essere assoggettate a **tassazione separata** (art. 17 c. 1 lett. b) DPR 917/86).

Si ricorda che il **reddito di lavoro dipendente** è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. **principio di onnicomprensività** - art. 51 c. 1 DPR 917/86).

I proventi conseguiti in **sostituzione** di redditi e le **indennità** conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di **risarcimento di danni** consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (art. 6 c. 2 DPR 917/86).

In linea generale, se l'indennizzo percepito compensa, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro od il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. **lucro cessante**) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Se, invece, il **risarcimento** è erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite o di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. **danno emergente**), le somme corrisposte non sono assoggettate a tassazione. In tale caso, infatti, viene meno il presupposto impositivo, dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva od integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Per qualificare giuridicamente le somme corrisposte, deve essere cura dell'interessato provare concretamente l'esistenza e l'ammontare di tale danno, in quanto in assenza di tale prova torna applicabile il principio secondo cui alla somma versata dal **datore di lavoro** in base ad una definizione transattiva della controversia, che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di **ristoro** della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come **lucro cessante** (cfr. Cass. 12 gennaio 2009 n. 360, Cass. 24 settembre 2003 n. 14167)

Nel caso in cui il lavoratore chieda la **costituzione del rapporto di lavoro** con l'utilizzatore, si applica l'art. 6 L. 604/66. Se il giudice accoglie la domanda, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'**indennità onnicomprensiva** nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 **mensilità** dell'ultima **retribuzione** di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro (art. 39 D. Lgs. 81/2015).

QUIETANZE DI PAGAMENTO: QUANDO E' DOVUTA L'IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quietanza di pagamento sconta l'imposta di bollo quando si sostanzia in un documento distinto rispetto alla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo.

Con la risposta n. 129 del 5 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **quietanza di pagamento** sconta l'imposta di bollo quando si sostanzia in un documento distinto rispetto alla **fattura** che ha già scontato l'**imposta di bollo**.

Si ricorda che sono soggetti all'**imposta di bollo** gli atti, i documenti ed i registri indicati nell'annessa tariffa (art. 1 DPR 642/72). L'imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per **fatture**, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti od accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; **ricevute** e **quietanze** rilasciate dal **creditore**, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di obbligazione pecuniaria (art. 13 c. 1 tariffa DPR 642/72).

L'imposta di bollo non è dovuta (art. 13 c. 1 nota 2 tariffa allegata al DPR 642/72):

a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al **debito** originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;

b) per la **quietanza** o **ricevuta** apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo od esenti.

In tal senso, con la Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 21, è stato chiarito che le quietanze in linea generale devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 e, inoltre, è stato precisato che non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all'imposta di bollo.

L'imposta di bollo si corrisponde (art. 3 DPR 642/72):

a) mediante pagamento dell'imposta ad **intermediario** convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito **contrassegno**;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'**ufficio** dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in **conto corrente postale**.

Nel caso di specie, l'ente istante rappresenta che nell'espletamento della propria attività amministrativa intrattiene rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza, assoggettate a imposta di bollo. L'ente chiede se alle **quietanze di pagamento** rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi l'art. 13 c. 1 nota 2 tariffa allegata al DPR 642/72) in base al quale l'imposta non è dovuta.

Come chiarito dall'AE, siccome la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo e, pertanto, si tratta di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72, essa è soggetta ad imposta di bollo secondo la regola generale e nella misura di euro 2,00 per esemplare.

PIATTAFORME DIGITALI: COMUNICAZIONE DEI DATI IN CASO DI INTERMEDIAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 3 giugno 2024 n. 122, ha chiarito che le attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite tramite una piattaforma, configurano lo status di gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dei dati.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le attività di **intermediazione** tra **strutture ricettive** e **clienti** finali, gestite tramite piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, configurano lo status di **gestore** di piattaforma con obbligo di comunicazione dei dati (art. 10 D. Lgs. 32/2023). Si ricorda che la Dir. 2021/514/UE (c.d. **DAC 7**), per contrastare le **frodi**, l'**evasione** e l'**elusione fiscale** facilitate dalla rapida digitalizzazione dell'economia registrata negli ultimi anni, ha modificato la Dir. 2011/16/UE relativa alla **cooperazione amministrativa** nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri dell'UE ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di **piattaforme digitali** acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, in vista del successivo **scambio di informazioni**, una serie di dati concernenti i **venditori** presenti e le attività negoziate sulle piattaforme per ricostruire i corretti **volumi d'affari** che si generano sulle stesse.

L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il D. Lgs. 32/2023. Tale decreto impone ai **gestori** di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. "gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione") l'obbligo di:

- espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
- comunicare telematicamente all'AE, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermedie per il tramite della piattaforma, i **corrispettivi** versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei **conti finanziari** sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023.

Nel caso di specie, la società istante, attiva nel settore del turismo, si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio. La piattaforma, agendo quale intermediaria tra il venditore (struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni, né i pagamenti (la struttura alberghiera incassa il corrispettivo direttamente dal cliente, mentre alla società viene riconosciuta una commissione per l'attività di **intermediazione** svolta). La piattaforma, inoltre, non trattiene alcun dato sensibile come, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente.

Come chiarito dall'AE, le attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite tramite una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, configurano lo status di **gestore** di piattaforma con obbligo di comunicazione dei dati. La piattaforma, infatti, integra i requisiti funzionali richiesti secondo cui la piattaforma è qualsiasi **software** accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente od indirettamente, un'attività pertinente per gli utenti.

BONUS CHEF: MODALITA' DI CESSIONE DEL CREDITO

L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del bonus chef, in alternativa all'utilizzo in compensazione.

Con il provvedimento n. 252373 del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con cui i soggetti esercenti l'attività di **cuoco professionista** comunicano all'Agenzia delle Entrate, in alternativa all'utilizzo in **compensazione**, la **cessione** del credito d'imposta di cui all'art. 1 c. 121 L. 178/2020.

Modalità di cessione

I soggetti beneficiari del credito d'imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle Entrate (art. 10 c. 3 DM 1° luglio 2022), possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli **istituti di credito** ed altri **intermediari finanziari**, senza la facoltà di ulteriore cessione.

La comunicazione della cessione del credito, a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della **Piattaforma cessione crediti**.

Il cessionario deve comunicare l'**accettazione** della cessione del credito e successivamente può utilizzare il credito esclusivamente in **compensazione**.

Disciplina di riferimento

Si ricorda che al fine di sostenere il settore della **ristorazione**, in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del **Covid-19**, ai soggetti esercenti l'attività di **cuoco professionista** presso **alberghi e ristoranti**, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta (c.d. **bonus chef**) fino al 40% del costo per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per l'acquisto di **beni strumentali durevoli** ovvero per la partecipazione a **corsi di aggiornamento** professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività (art. 1 c. 117 L. 178/2020).

Sono ammissibili al credito le spese sostenute per:

- a) l'acquisto di **macchinari** di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti ed **attrezzature** professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

VERSAMENTO SALDO ED ACCONTO IRPEF: NUOVE REGOLE PER LA RATEIZZAZIONE

L'avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi apre la strada anche al versamento delle imposte e, in particolare, del saldo e dell'acconto IRPEF. La prima data da annotare, relativa alla scadenza dei versamenti, è quella del 1° luglio 2024, considerato che il 30 giugno cade di domenica.

I termini per il versamento delle imposte

I versamenti a saldo che risultano dalla **dichiarazione dei redditi**, e quelli relativi al primo acconto delle imposte, devono essere eseguiti entro il **1° luglio 2024** (il 30 giugno 2024 è domenica), ovvero entro il 31 luglio 2024.

I contribuenti che scelgono di versare le **imposte dovute** (saldo per l'anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza, devono applicare sulle somme, la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **ISA** e che dichiarano ricavi o compensi, di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione, tenuti ad effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dall'IRAP, per il primo anno di applicazione dell'istituto del **concordato preventivo biennale**, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Tali disposizioni si applicano, anche ai soggetti che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il **regime forfettario**.

Con riferimento agli **acconti**, la base di calcolo per la loro determinazione è data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente. Oltre a questo metodo, c.d. storico, il contribuente può utilizzare il metodo "previsionale" che si applica nel momento in cui l'imposta dovuta per il periodo d'imposta in cui si versa l'acconto, sia inferiore o nulla rispetto a quella del periodo precedente.

Semplificazioni per i pagamenti rateali di acconto e saldo IRPEF

L'art. 8 del **Decreto sulle semplificazioni degli adempimenti tributari** (D. Lgs n. 1/2024), è intervenuto sulle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n.241/1997, prevedendo il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale si può perfezionare la rateizzazione dei versamenti.

La circolare AE n. 9 del 2 maggio 2024, è intervenuta su modalità e **termini di pagamento rateale**, ovvero sul differimento (dal mese di novembre al 16 dicembre) del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo ed acconto, e sull'unica data di scadenza per tutti i contribuenti (che corrisponde al 16 di ogni mese) entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento che potrà essere effettuato tramite il modello F24 indicando nell'apposito campo della rateazione, la rata per la quale si sta effettuando il pagamento.

Versamento delle rate al 16 del mese

Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, viene previsto che le rate mensili (di pari importo, e maggiorate degli interessi quelle successive alla prima) siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese. Il **piano di rateazione** si deve comunque completare entro il **16 del mese di dicembre** relativo all'anno di presentazione della dichiarazione da cui emerge il debito.

Il contribuente che intende rateizzare i versamenti deve:

- determinare il **numero di rate** in cui è possibile suddividere il **debito**, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza del versamento, ed il 16 dicembre;
- versare la prima rata, senza interessi;
- versare le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 del mese e comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

Esempio

Ipotizzando una **rateizzazione** con il numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

- la prima rata, entro il 1° luglio 2024 (**senza maggiorazione**);
- la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
- la terza rata, entro il 20 agosto 2024 (Il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione);
- la quarta, entro il 16 settembre 2024;
- la quinta, entro il 16 ottobre 2024;
- la sesta, entro il 18 novembre 2024 (il 16 novembre cade di sabato);
- la settima ed ultima, entro il 16 dicembre 2024.

Si ricorda che le rate successive alla prima sono maggiorate del 4% annuo.

Versamento dell'imposta sulle crypto-attività

Con riferimento ai versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà eventualmente anche versare se dovuti, il saldo 2023 e gli acconti 2024 dell'imposta sul valore delle **crypto-attività**. Dal 1° gennaio 2023, è prevista un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute dai **soggetti residenti**, qualora su di esse non venga applicata l'imposta di bollo da parte di un intermediario. L'obbligo non è previsto soltanto per i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di **monitoraggio fiscale**, ovvero quelli che compilano il **quadro RW** della dichiarazione dei redditi, ma anche per i soggetti esonerati dalla compilazione di tale modulo.

Come si calcola l'imposta

L'imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del **valore delle crypto-attività** al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute, facendo riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Qualora queste vengano cedute, vendute o trasferite prima della fine dell'anno, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla **quota di possesso** in caso di co-intestazione.

Nel caso in cui per tali cripto-attività sia stata versata nello **Stato estero dell'intermediario**, a titolo definitivo un'imposta patrimoniale, questa genererà un credito d'imposta da utilizzare in deduzione dell'imposta sostitutiva dovuta in Italia e fino a concorrenza dell'ammontare di quest'ultima.

Come per l'IRPEF, oltre al saldo, dovrà essere versato anche l'acconto (se dovuto), per il quale si potrà utilizzare il **metodo storico o previsionale**.

L'acconto si dovrà versare in un'unica soluzione, o in due rate, la prima sarà dovuta entro il termine di pagamento del saldo della dichiarazione dei redditi, (1° luglio 2024) o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0.40% e la seconda o unica rata andrà al **2 dicembre 2024**, in quanto il 30 novembre è sabato. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 utilizzando i codici tributo: 1727 per il saldo, 1728 per l'acconto I rata, e 1729 per l'acconto II rata.

CREDITO D'IMPOSTA R&S: COME COMPILARE I MODELLI DI CERTIFICAZIONE

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato i Modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Con il decreto direttoriale del 5 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Il decreto appresenta un elemento chiave per supportare le imprese italiane nel valorizzare le loro attività innovative attraverso incentivi fiscali specifici. Il Governo italiano ha adottato una serie di misure per stimolare l'innovazione e la competitività delle imprese. Il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, introdotto inizialmente con l'articolo 3 del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è uno degli strumenti più significativi in questo contesto. Questo incentivo, inizialmente applicabile agli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2019, è stato successivamente ampliato e modificato con nuove disposizioni, come il Decreto 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'importanza di tale misura è ulteriormente sottolineata dalle recenti modifiche normative, che hanno esteso il credito d'imposta a nuove aree come la **transizione ecologica**, l'**innovazione tecnologica 4.0** ed altre attività innovative. In particolare, il comma 198 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nuove condizioni e misure per il credito d'imposta a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019.

La crescente complessità e diversificazione delle **attività ammissibili** ha reso necessaria l'adozione di strumenti più chiari e standardizzati per la certificazione e la rendicontazione delle spese. Il recente decreto direttoriale del MiMIT risponde a questa esigenza, stabilendo specifici modelli che i certificatori devono compilare per attestare la conformità delle spese e delle attività ai requisiti normativi. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata delle linee guida approvate, con un focus particolare sui modelli di certificazione e sulle procedure che le imprese devono seguire per accedere ai benefici fiscali.

Il contesto normativo

Il decreto direttoriale del 15 maggio 2024 ha istituito l'Albo dei certificatori del credito d'imposta, elencando i soggetti qualificati per rilasciare le certificazioni necessarie. Questa iniziativa mira a fornire alle imprese un quadro chiaro e standardizzato per la certificazione delle loro attività di innovazione, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità. Il decreto si fonda su una serie di riferimenti legislativi chiave:

- Art. 3 del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
- Decreto del 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
- Comma 198 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020.
- Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
- Art. 23, comma 2 del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023.

Il decreto si propone di standardizzare e semplificare le procedure di richiesta del credito d'imposta, garantendo una maggiore trasparenza e tracciabilità delle attività ammissibili. Inoltre, fornisce ai certificatori strumenti chiari ed univoci per la valutazione e la certificazione delle spese sostenute dalle aziende. Questo obiettivo è fondamentale per assicurare che le imprese possano accedere in maniera efficace e sicura ai benefici fiscali previsti.

I modelli di Certificazione

I modelli specifici che devono essere utilizzati dai certificatori ed esplicitati nel decreto sono essenziali per la corretta rendicontazione delle spese e delle attività ammissibili ed includono:

1. **Modello di Relazione Tecnica:** Questo modello richiede una descrizione dettagliata delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica svolte dall'impresa. Deve essere compilato per ogni progetto od attività per cui si richiede il credito d'imposta, includendo gli obiettivi del progetto, la metodologia utilizzata, i risultati ottenuti e l'innovatività dell'approccio adottato.
2. **Modello di Dichiarazione delle Spese:** Questo modello elenca tutte le spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta. È necessario per la certificazione delle spese e la determinazione del credito d'imposta, riportando la tipologia di spesa, l'importo speso e la correlazione con le attività descritte nella relazione tecnica.
3. **Modello di Certificazione:** Questo documento attesta l'ammissibilità delle spese e la conformità delle attività svolte. Deve essere rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, attestando la verifica della documentazione presentata ed i controlli effettuati.

Per garantire la corretta applicazione del credito d'imposta, i certificatori devono seguire una procedura rigorosa nella compilazione dei modelli. La procedura include:

- **Raccolta e Verifica delle Informazioni:** Le aziende devono fornire tutta la documentazione necessaria, inclusi i dettagli dei progetti e le spese sostenute. Il certificatore deve verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni ricevute.
- **Redazione della Relazione Tecnica:** Questo passaggio implica la descrizione dettagliata delle attività svolte, evidenziando l'innovatività ed i risultati ottenuti. È essenziale assicurarsi che tutte le informazioni siano coerenti e supportate da evidenze documentali.
- **Elaborazione della Dichiarazione delle Spese:** Questo modello richiede l'elenco di tutte le spese ammissibili, assicurandosi che siano chiaramente correlate alle attività descritte. Il

certificatore deve verificare che le spese rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa.

- **Certificazione:** Infine, il certificatore rilascia la certificazione delle spese e delle attività, attestando la conformità alla normativa vigente. Il modello di certificazione documenta i controlli effettuati e le conclusioni raggiunte.

Per facilitare la comprensione e la corretta compilazione dei modelli di certificazione richiesti dal decreto direttoriale del MiMIT, sono state create tabelle sintetiche che riassumono le informazioni chiave necessarie. Queste tabelle servono da guida per i certificatori e le imprese, garantendo che tutte le informazioni necessarie siano incluse e correttamente documentate.

Modello di Relazione Tecnica

La tabella seguente descrive i campi che devono essere compilati nel Modello di Relazione Tecnica, evidenziando gli aspetti fondamentali delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica:

Campo	Descrizione
Descrizione delle attività	Dettagli delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica svolte.
Obiettivi del progetto	Specificare gli obiettivi del progetto o attività.
Metodologia utilizzata	Descrivere la metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi.
Risultati ottenuti	Riportare i risultati ottenuti dalle attività.
Innovatività dell'approccio	Evidenziare gli elementi di innovatività rispetto allo stato dell'arte.

Modello di Dichiarazione delle Spese

La tabella seguente fornisce una guida per la compilazione del Modello di Dichiarazione delle Spese, elencando le spese ammissibili e la loro correlazione con le attività descritte nella relazione tecnica:

Campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Elencare la tipologia di spesa (es. personale, materiali, consulenze).
Importo speso	Indicare l'importo speso per ciascuna tipologia di spesa.
Correlazione con le attività	Descrivere come le spese sono correlate alle attività descritte nella relazione tecnica.

Modello di Certificazione

La tabella seguente descrive i campi che devono essere compilati nel Modello di Certificazione, evidenziando i controlli effettuati e la dichiarazione di conformità alle normative vigenti:

Campo	Descrizione
Verifica documentazione	Attestare la verifica della documentazione presentata dall'impresa.
Controlli effettuati	Riportare i controlli effettuati durante il processo di certificazione.
Dichiarazione di conformità	Dichiarare la conformità delle spese e delle attività alla normativa vigente.

Queste tabelle sintetiche sono strumenti essenziali per garantire la corretta compilazione dei modelli di certificazione e, di conseguenza, l'accesso ai benefici fiscali previsti dal credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

BILANCI: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE ENTRO IL 28 GIUGNO 2024

Entro il 28 giugno 2024, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2023.

L'adempimento

L'art. 2364 c. 2 c.c. stabilisce che l'assemblea dei soci, deputata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio, deve essere convocata **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, ovvero il **29 aprile 2024**, nel caso di periodo amministrativo concluso il 31 dicembre 2023.

Il disposto normativo riconosce, tuttavia, la facoltà dell'Organo amministrativo di derogare a tale scadenza, avvalendosi del maggior termine di **180 giorni**, ossia al **28 giugno 2024**, qualora risultino soddisfatte alcune specifiche condizioni qualora: in primo luogo, è necessario che la proroga del termine sia prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo e, successivamente, devono ricorrere i seguenti **presupposti alternativi** fra di loro:

- la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato** (proroga "sistematica") "ovvero"
- lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'**oggetto della società** (proroga "occasionale").

L'art. 2364 c. 2 c.c. è espressamente richiamato anche nella disciplina delle SRL dall'art. 2478-bis c. 1 c.c.

Gli amministratori, poi, in entrambi i casi prospettati di proroga, devono segnalare le cause della dilazione nella **Relazione sulla gestione**. Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere precisate nella **Nota integrativa**.

Rispetto a tale obbligo si osserva come, mentre nell'ipotesi di **proroga "sistematica"** risulti sufficiente richiamare l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di rinvio "occasionale" gli amministratori siano tenuti ad indicare la **specifica motivazione del rinvio**. La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di 120 giorni non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla **responsabilità** degli amministratori ai sensi dell'art. 2392 c.c.

Le particolari esigenze giustificative

Le "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" non devono essere predeterminate dallo statuto, ma possano essere individuate caso per caso dagli amministratori.

Tra le varie possibile motivazioni, dottrina e giurisprudenza hanno fatto riferimento a:

- società che, seppure non tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
- complessità di calcolo nella voce 20 del **Conto Economico** correlate alle ipotesi di opzione per il consolidato fiscale (art. 117 TUIR) o di trasparenza (art. 115 TUIR) in cui la società necessita di ricevere dati da altre società per il calcolo delle imposte;
- società che ha adottato il sistema dualistico, il cui statuto riserva l'approvazione del bilancio all'assemblea ove non vi abbia provveduto il Consiglio di sorveglianza;
- dimissioni degli amministratori in prossimità del **termine ordinario di convocazione dell'assemblea**, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- esistenza di un'**organizzazione produttiva** e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
- società di modeste dimensioni operanti nel settore dell'agricoltura, che conferiscono la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio che ha il compito di concentrare alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione, potendo, tale partecipazione, far scaturire elementi reddituali (ristorni o costi per i contributi alla gestione) determinabili solo dopo che la cooperativa o il consorzio ha approvato il proprio bilancio;
- **variazione del sistema informatico** (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del Patrimonio netto;
- partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
- creazione (o esistenza) di patrimoni destinati a specifici affari ex artt. 2447-bis ss. c.c.;
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli **stati di avanzamento lavori** da parte del committente;
- adozione degli IAS50;
- dimissioni del responsabile amministrativo con conseguenti ripercussioni sul funzionamento della struttura interna;
- verificarsi di una **causa di forza maggiore**, come un furto, un incendio od un evento naturale, oppure decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
- oggetto sociale rappresentato dalla produzione di beni per il conferimento in **consorzi commerciali**, con l'effetto che i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo l'approvazione del bilancio dell'ente consortile.

L'iter di approvazione prorogata del bilancio a 180 giorni

Le fasi dell'approvazione del bilancio 2023 prorogato a 180 giorni, in particolare, prevedono:

- **redazione ed approvazione del progetto di bilancio** da parte dell'Organo amministrativo e redazione della Relazione sulla gestione (non obbligatoria per le S.r.l. con bilancio in forma abbreviata che forniscono le informazioni richieste – numero e valore nominale delle azioni proprie o di società controllanti, con indicazione della parte di capitale corrispondente,

- nonché acquistate od alienate nell'esercizio – in nota integrativa). Termine ultimo **29 maggio 2024**;
- **comunicazione del progetto di bilancio** al revisore e/o collegio sindacale/sindaco unico (se presenti) e conseguente predisposizione delle loro relazioni da inviare all'Organo amministrativo. Termine ultimo **29 maggio 2024**;
 - **deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio** (unitamente alle eventuali relazioni suddette, ossia: Relazione sulla gestione, Relazione del revisore, Relazione dei Sindaci). Termine ultimo **12 giugno 2024**;
 - **delibera di approvazione** del bilancio da parte dell'assemblea dei soci. Termine ultimo **28 giugno 2024**;
 - **deposito del bilancio** e delle eventuali relazioni suddette. Termine ultimo **29 luglio 2024**.

TERZO SETTORE: DDL APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL SENATO

Il Senato ha approvato definitivamente il testo del DDL con disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo Settore. Tra le novità principali, la crescita del numero dei rendiconti di cassa e l'innalzamento dei parametri per la nomina degli Organi di controllo.

Dopo l'approvazione della Camera lo scorso 9 aprile, il Senato ha approvato definitivamente il DDL n. 1097, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo Settore.

Il provvedimento modifica 13 articoli del Codice del Terzo Settore prevedendo in particolare:

- i limiti ai proventi per sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti, indennità per la formazione degli atleti e gestione di impianti per gli ETS iscritti anche al **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**;
- la personalità giuridica per le associazioni e fondazioni costituite in forma di impresa iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- l'innalzamento dei parametri per la nomina degli organi di controllo e del revisore;
- l'intervento in **assemblea** anche attraverso i mezzi di telecomunicazione;
- l'esenzione dallo scioglimento del patrimonio per le **ONLUS** impossibilitate ad iscriversi al RUNTS, a patto che il loro statuto preveda attività di interesse generale;
- il **deposito dei bilanci** entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

BONUS GASOLIO COMMERCIALE: RIMBORSI SECONDO TRIMESTRE 2024

L'Agenzia delle Dogane, con Informativa 24 giugno 2024 n. 388521, ha comunicato che per il bonus gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2024 la dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2024.

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato che per consumi di **gasolio** effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno del 2024, la **dichiarazione di rimborso** necessaria alla fruizione del credito previsto dall'art. 24-ter D. Lgs. 504/95 può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2024. Sul sito internet dell'AD è disponibile il **software** aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione; in alternativa si può fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sempre sul sito AD per predisporre autonomamente i file da inviare.

Importo rimborsabile

La misura del credito riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di **gasolio commerciale**.

Beneficiari

Il credito spetta per:

1. l'attività di **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
 - persone fisiche o giuridiche iscritte nell'**albo** nazionale degli **autotrasportatori** di cose per conto di terzi;
 - persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- (c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di **trasportatore di merci su strada**;
2. l'attività di trasporto di persone svolta da:
 - (a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
 - (b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
 - (c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
 - (d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;
3. l'attività di **trasporto di persone** effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Fruizione del credito

I soggetti aventi diritto indicano nella **dichiarazione** presentata all'Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante **compensazione** o richiedere la **restituzione in denaro**.

Per il godimento dell'agevolazione con il Mod. F24 deve essere utilizzato il **codice tributo** 6740.

Relativamente alla compilazione del **Quadro A-1** della dichiarazione trimestrale, si precisa che:

- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l'inserimento, rispettivamente, delle date “1° aprile” e “30 giugno” dell'anno 2024; in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, vengono riportate le predette date;
- la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l'esercente dovrà attenersi all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

ACQUISTO DELLA CASA: L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA LA GUIDA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento di giugno della guida per l'acquisto della casa, con un particolare focus sul caso di trasferimento all'estero dell'acquirente per ragioni di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate, dopo l'aggiornamento di marzo 2024, ha pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento di giugno 2024 della guida per l'acquisto della casa. Tra le novità, in tema di **trasferimento all'estero** dell'acquirente per ragioni di lavoro, si segnala una modifica alle condizioni agevolative di prima casa a seguito di quanto previsto dall'art. 2 DL 69/2023. Infatti, si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l'immobile si trova nel territorio del Comune di nascita o in quello in cui aveva la **residenza** o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.

Il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di **rapporto di lavoro** (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile.

Il **trasferimento** per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale.

Per quanto riguarda, invece, la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo.

Nella guida viene descritto in primo luogo il trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei **benefici prima casa**.

Particolare attenzione è dedicata al **sistema del prezzo-valore**. In base a questa regola:

- la tassazione dell'atto avviene sul valore calcolato in base alla **rendita catastale** dell'immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
- viene limitato il potere di accertamento di valore dell'Agenzia delle Entrate;
- spetta per legge una riduzione degli onorari notarili.

Nella prima parte della guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all'acquisto. Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle agevolazioni fiscali introdotte dal DL 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (under 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un **contratto preliminare di acquisto** entro il 31 dicembre 2023).

Si ricorda che in Italia l'acquisto di un'abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di **investimento**. Con questa guida l'Agenzia delle Entrate vuole fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter accedere a tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.) e di affrontare con serenità un momento così importante. La guida è rivolta agli **acquirenti** persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle **compravendite** tra privati sia a quelle tra imprese e privati.

Guida AE per l'acquisto della casa – giugno 2024

NOTE SPESE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI: DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 24 giugno 2024 n. 142, ha fornito chiarimenti relativamente alla dematerializzazione ed alla conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi.

La Società intende avviare un **processo di dematerializzazione delle note spese** e dei documenti giustificativi delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, principalmente per servizi di taxi, utilizzando la carta di credito aziendale. Il progetto, che coinvolgerà anche altre **società del gruppo**, prevede l'uso di uno smartphone aziendale con tecnologia OCR per creare una versione digitale dei documenti cartacei ed un **sistema informatico** che compila automaticamente i dati nella nota spese, garantendo l'integrità, l'immutabilità e la leggibilità dei documenti.

L'Intelligenza Artificiale verrà utilizzata per controlli automatici di coerenza, e le note spese saranno soggette a un processo autorizzativo interno prima di essere inviate all'ente archiviatore certificato AGID.

La Società chiede se la procedura è conforme alla normativa di riferimento (D. Lgs. 82/2005 e DM MEF 17 giugno 2014), se i documenti dematerializzati possano essere distrutti e se i documenti rilasciati per i **servizi di taxi** possano essere considerati "documenti originali non unici" e quindi dematerializzati e conservati.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito pareri e chiarimenti in merito alla **gestione dei documenti analogici** in vista della dematerializzazione e conservazione.

Secondo la normativa, i **documenti informatici** con rilevanza fiscale devono essere immutabili, integri ed autentici. L'Agenzia ha ribadito che i giustificativi allegati alle note spese

sono **documenti analogici originali non unici** e possono essere conservati elettronicamente, con la successiva possibilità di distruggere l'originale cartaceo. Inoltre, le fatture elettroniche sono obbligatorie dal 1° gennaio 2024 per i servizi di trasporto resi dai tassisti ma, in assenza di fattura, è necessario un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la procedura proposta dalla Società può essere adottata a condizione che siano garantiti i requisiti di immutabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati e che i giustificativi siano originali non unici, permettendo così la **distruzione degli originali cartacei** dopo la **conservazione elettronica**.

Risp. AE 24 giugno 2024 n. 142

CREDITI AGEVOLATIVI: COMPENSAZIONE SENZA OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 21 giugno 2024 n. 139, ha fornito chiarimenti in tema di compensazione dei crediti d'imposta agevolativi, relativamente all'obbligo di apposizione del visto di conformità.

La società ALFA S.p.A., in qualità di concessionario per la **gestione di giochi telematici** autorizzati, si rivolge all'Agenzia delle Entrate per chiarimenti su aspetti fiscali legati alla compensazione di tax credit. La società opera nel settore dei giochi leciti tramite apparecchi AWP e VLT e versa prelievi fiscali specifici.

ALFA S.p.A. intende utilizzare i **crediti d'imposta acquisiti da terzi**, in particolare quelli previsti dall'articolo 19 DL 73/2021 (credito Super-ACE) e quelli dell'articolo 121 DL 34/2020, per compensare i prelievi erariali unici (**PREU**) e l'importo dello 0,8% sulle somme giocate.

La società pone quattro quesiti:

- se i **crediti Super-ACE** possano essere utilizzati per compensare i PREU e l'importo dello 0,8% sulle somme giocate;
- se la dichiarazione dei redditi che include il credito Super-ACE sia soggetta all'**obbligo di apposizione del visto di conformità**;
- se l'intero importo dello 0,8% possa essere versato utilizzando i crediti d'imposta citati;
- se solo il canone di concessione dello 0,3% possa essere versato utilizzando i medesimi crediti d'imposta.

Secondo l'Agenzia:

- il credito Super-ACE può essere utilizzato senza limiti di importo per la compensazione ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. 241/97;
- l'apposizione del **visto di conformità** non è necessaria per i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle **imposte sui redditi**, come il credito Super-ACE;
- l'intero importo dello 0,8% può essere compensato con i crediti d'imposta citati;
- il quesito è assorbito dalla risposta al punto 3.

In sintesi, l'Agenzia delle Entrate concorda con l'interpretazione prospettata dalla società ALFA S.p.A. sui primi tre quesiti, confermando la possibilità di **compensare i debiti fiscali** con i crediti d'imposta acquisiti e precisando che non è richiesto l'apposizione del visto di conformità per il **credito Super-ACE** nella dichiarazione dei redditi.

Risp. AE 21 giugno 2024 n. 139

CARICHI ISCRITTI A RUOLO CON REGOLARE RATEAZIONE: SI ALLA COMPENSAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 20 giugno 2024 n. 136, ha chiarito che, ad ora, il divieto di compensazione dei crediti non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ad ora, il **divieto di compensazione** dei crediti di cui all'art. 37 c. 49quinquies DL 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la **rateazione**, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Nel nostro ordinamento l'utilizzo di crediti in compensazione e la preclusione allo stesso sono state, e sono, oggetto di molteplici previsioni normative. Si riportano di seguito le disposizioni che interessano il caso di specie.

In presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli **Agenti della Riscossione** relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori ad **euro 10.000**, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei **termini di pagamento** e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/97, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (art. 121 c. 3 bis DL 34/2020). Tale disposizione è, tuttavia, rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un emanando regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, in deroga all'art. 8 c. 1 L. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori ad **euro 100.000**, per i quali i **termini di pagamento** siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/97. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di **piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza (art. 37 c. 49quinquies DL 223/2006). Tale disposizione è efficace solo dal 1° luglio 2024.

Al momento non è stato abrogato l'art. 31 DL 78/2010 che, dunque, sino al 30 giugno 2024, rimane la norma di riferimento. Pertanto, ad ora, il divieto di compensazione di cui all'art. 37 c. 49quinquies DL 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la **rateazione**, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Risp. AE 20 giugno 2024 n. 136

BONIFICO PER SUPERBONUS: RILEVA L'ORDINE DI PAGAMENTO

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 20 giugno 2024 n. 137, ha chiarito che nel caso di pagamento con bonifico bancario la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in applicazione del **principio di cassa**, nel caso di pagamento con **bonifico bancario** la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l'**ordine di pagamento** alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'**addebito** sul conto corrente dell'ordinante.

Ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E).

In particolare, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la **data del bonifico** effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino (Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E). Con la risposta AE 1° febbraio 2024 alla stampa specializzata, è stato affermato che in applicazione del **principio di cassa**, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del **bonifico bancario** è quello in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca.

Nel caso di specie, l'Istante, condòmino incaricato di effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso, ha effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari che sono stati disposti tramite home banking nel giorno di sabato 30.12.2023. Il bonifico è stato poi eseguito il 02.01.2024. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'istante potrà accedere al **Superbonus** nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che l'art. 119 DL 34/2020 disciplina la **detrazione**, nella misura del **110%**, delle **spese** sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'**efficienza energetica** (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. **Superbonus**).

Il DL 176/2022 (c.d. **decreto Aiuti quater**) ha modificato il citato art. 119 c. 8 bis DL 34/2020 stabilendo, tra l'altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del **90%** per quelle sostenute nell'anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condòmini. Tali modifiche non si applicano agli interventi (art. 1 c. 894 L. 197/2022):

- effettuati dai condòmini per i quali la **CILA** risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
- effettuati dai condòmini per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022.

In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata dall'**amministratore** del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore ed i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea. In tali casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110% delle spese sostenute.

Risp. AE 20 agosto 2024 n. 137

CONTRATTI DI SVILUPPO: AL VIA “NET ZERO, RINNOVABILI E BATTERIE”

Pubblicato il Decreto del MIMIT che disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica. Le imprese possono presentare istanza a partire dal 27 giugno (DD MIMT 14 giugno 2024).

Il Ministero delle **Imprese e del Made in Italy** ha pubblicato il DD 14 giugno 2024 che disciplina le modalità di accesso ai contratti di sviluppo “**Net Zero, Rinnovabili e Batterie**”, la misura che sostiene gli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la **transizione ecologica**, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese** che presentino programmi di sviluppo industriale e programmi di sviluppo per la tutela ambientale, ed eventualmente connessi progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione.

Le **istanze** dovranno essere presentate attraverso lo Sportello Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, a partire **dalle ore 12.00 del 27 giugno** utilizzando i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet di Invitalia.

La piattaforma sarà aperta sia a nuove domande di Contratto di sviluppo sia a **domande già presentate** all'Agenzia, il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie. In quest'ultimo caso le istanze dovranno contenere gli elementi necessari a consentire l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto.

Le domande di agevolazioni dovranno avere ad oggetto la realizzazione di **programmi** che prevedano la realizzazione di progetti di sviluppo industriale o di sviluppo per la tutela ambientale ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione finalizzati alla produzione di batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), nonché programmi di sviluppo per la produzione di componenti chiave ed il recupero delle materie prime critiche specificate nel decreto.

Le **agevolazioni** sono concesse nelle forme del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo). Le **risorse** a disposizione provengono dal PNRR, ed ammontano a circa 1.739 milioni di euro, di cui almeno il 40% destinate a progetti da realizzare nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Si segnala che il nuovo decreto disciplina, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 - Investimento 5.1 (*"Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie"*) del PNRR.

ISA: COME CAMBIA LA DISCIPLINA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

L'Agenzia delle Entrate analizza le novità normative correlate alla metodologia di elaborazione e di aggiornamento degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2023. Quali sono gli interventi che hanno avuto effetti sulla disciplina ISA? (Circ. 25 giugno 2024 n. 15/E).

Cosa emerge dal documento di prassi

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato una nuova Circolare con la quale ha reso chiarimenti per quanto concerne le novità relative agli **ISA**, di cui al **periodo d'imposta 2023**. La Circolare passa in rassegna, fra l'altro, le misure contenute nel "Decreto Adempimenti" (**D. Lgs. 1/2024 - "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"**) che hanno interessato la disciplina degli ISA.

Nel dettaglio, il documento di prassi ha fornito ai vari Uffici periferici le **istruzioni operative** per garantire l'**uniformità d'azione**.

Al riguardo, il documento si apre con una breve **raccontata** delle **norme** intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della **L. 9 agosto 2023, n. 111** (*"Delega al Governo per la riforma fiscale"* - di seguito "Delega").

La Circolare annuale sugli ISA, infatti, costituisce anche un'occasione per fornire una **raccontata sistematica** dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati oltre che per fornire **riscontro** a eventuali **quesiti di interesse generale** pervenuti durante l'anno.

Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di **aggiornamento** finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le **peculiarità** dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la **revisione biennale** di numerosi indici nonché l'**aggiornamento** di tutti i 175 ISA in vigore, affinché si abbia

un'**aderente applicazione** al periodo d'imposta 2023, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza dei recenti sviluppi politico-sociali. Siccome non sono intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti, tenuti all'applicazione degli ISA, nella seconda parte del documento l'Agenzia passa in rapida rassegna le **principali attività** che contribuenti ed operatori professionali, che prestano loro assistenza, devono **effettuare per l'applicazione** degli stessi.

Principali novità nel dettaglio

Secondo la previsione di cui all'art. 9-bis, c. 2, Decreto ISA, con il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2024 sono stati previsti i seguenti interventi:

- 1) **introduzione di correttivi** in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari ed all'andamento dei tassi di interesse, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;
- 2) individuazione degli **indici di concentrazione** della domanda e dell'offerta per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
- 3) individuazione delle **misure di ciclo settoriale** per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;
- 4) aggiornamento delle **analisi territoriali a livello Comunale** a seguito dell'istituzione di nuovi Comuni e della ridenominazione di altri Comuni nel Corso dell'anno 2023;
- 5) **modifiche** all'indice sintetico di affidabilità fiscale **DM05U**, relative all'aggiornamento della "Territorialità dei *Factory Outlet Center*";
- 6) **modifiche** all'indice sintetico di affidabilità fiscale **DG44U**, relative all'aggiornamento delle "aree gravitazionali";
- 7) **modifiche** agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il DM 8 febbraio 2023 ed il DM 18 marzo 2024 riguardanti l'adeguamento di alcuni **riferimenti**, presenti nelle Note tecniche e metodologiche, a seguito dell'entrata in vigore, per il periodo di imposta 2023, dell'art. 1 c. 78 L. 30 dicembre 2023 n. 213 (adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 TUIR) e la **modifica** delle **soglie** di riferimento degli **indicatori di anomalia**:
 - "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" (ISA DG68U);
 - "Costo dell'alimentazione del veicolo per chilometro" (ISA CG72U);
 - "Costo del carburante al litro" (ISA CG90U).

Quadro F, cosa cambia

Va poi segnalata la **novità** presente quest'anno nel Quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell'entrata in vigore, per il periodo di imposta 2023, dell'art. 1 c. 78 L. 30 dicembre 2023 n. 213, che consente l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR.

La disposizione, qualora esercitata la facoltà da parte del contribuente, avrebbe potuto generare un'**anomala applicazione** degli indicatori:

- corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze;
- corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze;
- corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;

- corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
- corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze,

in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, non verrebbe soddisfatta la condizione indicata all'art. 92 c. 7 TUIR secondo cui "Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo".

Al fine di evitare l'attivazione anomala dei predetti indicatori, è stato **introdotto** nel **Quadro F**, il **campo 2** del **rigo F08**, che consente al contribuente che ne abbia diritto, di indicare se è stato effettuato l'adeguamento del valore delle esistenze iniziali, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, c. da c. 78 a 84 L. 30 dicembre 2023, n. 213; qualora venga barrata la relativa casella, infatti, gli indicatori elencati in precedenza non verranno applicati.

Pubblicazione del *software* entro un certo termine

È stato poi fissato un termine, stabilito per legge, per la pubblicazione del *software* ai fini dell'applicazione degli ISA (art. 7 Decreto Adempimenti), che a regime sarà reso disponibile **entro il giorno 15** del mese di **marzo** del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione degli ISA. Per il periodo d'imposta **2024**, la pubblicazione dovrà avvenire entro il **15 aprile 2025** (art. 38, c. 3, D. Lgs. n. 13/2024).

Vantaggi del regime premiale

Altro tassello nodale del documento di prassi riguarda il **regime premiale**, siccome l'art. 14 del Decreto Adempimenti è intervenuto, in particolare, sui vantaggi connessi all'**esonero dal visto di conformità**.

Infatti, è stato previsto l'**incremento**:

- **da 50.000 euro a 70.000 euro** annui della soglia al di sotto della quale **non è richiesto** il visto di conformità per l'utilizzo in **compensazione** del **credito IVA**. Gli stessi soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'IVA** per un importo **non superiore a 70.000 euro** annui;
- **da 20.000 euro a 50.000 euro** annui della soglia al di sotto della quale **non è richiesto** il visto di conformità per l'**utilizzo in compensazione** dei crediti delle **imposte dirette** ed **IRAP**.

Sul punto, un apposito paragrafo illustra i contenuti del Provvedimento dell'Agenzia del 22 aprile 2024 con cui sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2023 a seguito della applicazione degli ISA.

MAXI DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO: DAL MEF ARRIVA IL DECRETO ATTUATIVO

Il MEF ha pubblicato il Decreto attuativo che introduce, per il solo 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione, elevabile di un ulteriore 10% per i lavoratori svantaggiati, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. La deduzione si esercita solo ai fini IRPEF ed IRES; non riguarda l'IRAP.

Il Decreto del MEF pubblicato il 25 giugno è attuativo rispetto alle previsioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 216/2023, che si ritiene utile richiamare: "Per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 ed avendo riferimento ai titolari di redditi di impresa, nonché agli esercenti arti e professioni,

ai fini della determinazione del reddito, è riconosciuta la **maggiorazione del costo del personale** di nuova assunzione con contratto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato**, unitamente ad un'ulteriore deduzione, qualora ricorra l'assunzione, sempre con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, ai sensi dell'Allegato 1 del medesimo decreto in commento, ovverosia dei **lavoratori svantaggiati**".

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicabilità della predetta deduzione con le relative maggiorazioni si identificano come segue, ai sensi dell'art. 73 TUIR:

- Imprese individuali;
- Società di capitali;
- Società di persone ed equiparate, titolari di reddito d'impresa;
- Esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo;
- Enti non commerciali: limitatamente all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell'attività commerciale, e che risultino da separata evidenza contabile, rispetto alla attività avente esclusivamente natura istituzionale.

Di contro, **non possono beneficiare** della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni le imprese soggette a procedura di liquidazione ordinaria o giudiziale, o ad altre procedure di gestione della crisi.

Ai fini dell'applicabilità della misura, è necessario che i soggetti che pongono in essere le nuove assunzioni nel corso dell'anno 2024 abbiano esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti la data del 1° gennaio 2024, ovvero nei 366 giorni antecedenti l'eventuale periodo che comprenda il 29 febbraio.

Nel caso specifico di gruppi societari, le condizioni che di seguito verranno illustrate dovranno essere rispettate anche avendo a riferimento i valori di gruppo.

Requisiti

Il primo paletto posto dalla norma in commento è rappresentato dal c.d. "**incremento occupazionale**", ovvero dall'aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di **dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato** nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione del suddetto valore, occorre tenere presente quanto segue:

- non vengono presi in considerazione i lavoratori assunti presso stabili unità situate all'estero;
- non rilevano i soggetti assunti da altre società del gruppo;
- i soci lavoratori sono computati pro-quota;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in ragione della durata ridotta della prestazione lavorativa, quindi vanno riproporzionati;
- non vengono inclusi nel conteggio i lavoratori in regime di distacco;
- i lavoratori in regime di somministrazione rilevano in ragione della durata del rapporto di lavoro;
- non rilevano i lavoratori i cui contratti siano stati ceduti a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, purché il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in difetto, tali lavoratori vanno a determinare una riduzione dell'incremento occupazionale;
- rilevano i lavoratori il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Misura

Il costo del personale da assumere come riferimento per la determinazione della maggiorazione è il seguente: *il **minore** importo **tra** quello riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal C.E. ex art. 2425 c.c.) e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023 (riportato nella medesima sezione del C.E.).*

Tale costo viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo **pari al 20%** nella generalità dei casi.

Inoltre, tale costo viene **ulteriormente incrementato** di un importo pari al 10% (quindi, complessivamente è possibile ottenere una maggiorazione del 30%), in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'Allegato 1 D. Lgs. 216/2023, considerati molto svantaggiati, ovvero:

- persone con disabilità ex Legge 68/99;
- ex pazienti di ospedali psichiatrici;
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- minori in età lavorativa ma in situazioni di difficoltà familiare;
- detenuti ed internati;
- soggetti condannati;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli al di sotto dei 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in zone svantaggiate;
- donne vittime di violenza inserite negli appositi programmi di protezione;
- giovani ammessi ad incentivi in materia di assunzione quali Under 30 e Neet;
- lavoratori con sede di lavoro in zone svantaggiate;
- soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non possano accedere al Reddito di Inclusione.

Determinazione del costo del lavoro

Il costo del lavoro che potrà essere oggetto di maggiorazione (si fa specifico riferimento all'art. 2425 c.c. con elencazione tassativa dei componenti di costo che lo formano), al verificarsi dei **requisiti** menzionati, comprende:

1. le retribuzioni;
2. i contributi;
3. il trattamento di fine rapporto;
4. ogni altro onere relativo al rapporto di lavoro.

Non si può prescindere, nella definizione del costo del lavoro, dal criterio temporale di imputabilità dei costi del lavoro, che si basa sull'applicazione:

- del principio di competenza, qualora il contribuente sia un'impresa in contabilità ordinaria;
- del principio di cassa, qualora il contribuente sia un'impresa in contabilità semplificata;
- del principio di cassa puro, qualora il contribuente sia un professionista.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI: IL DECRETO CORRETTIVO CAMBIA IL CALENDARIO FISCALE

Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024 ha approvato, in esame preliminare, un Decreto correttivo che modifica il calendario degli adempimenti tributari. Diverse sono le novità su ISA, versamenti, dichiarazione dei redditi e memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Il Decreto correttivo, approvato dal **Consiglio dei Ministri**, ha recepito parte delle proposte modificative e rettificative formulate dal **CNDCEC**. Arriva la precisazione secondo la quale il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per la platea dei **soggetti ISA e forfettari** potrà avvenire entro il **30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,4%**.

Vediamo quali sono le altre novità previste dall'Esecutivo in tema di **adempimenti tributari**.

Indici sintetici di affidabilità

L'art. 9-bis DL 50/2017, rubricato “**Indici sintetici di affidabilità fiscale**”, dispone che per l'anno 2024, i programmi informatici di ausilio alla compilazione ed alla trasmissione dei dati sono resi

disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

A decorrere dall'anno 2025 i **programmi informatici** suddetti sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. Questo comma è stato inserito dall'art. 7 c. 1 D. Lgs. 1/2024, che tratta della razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di **adempimenti tributari**.

Con l'intervento di modifica, il citato comma viene completamente sostituito, prevedendo ora che i programmi informatici sono resi disponibili entro il **giorno 15 del mese di aprile** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

La disposizione in esame indica un apposito termine, che dovrebbe essere a regime per i periodi d'imposta a venire.

Versamenti

L'art. 1 c. 1 DPR 100/98 dispone che, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'IVA esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati. Il Decreto Adempimenti tributari ha **incrementato a 100 euro** il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al **periodo successivo**. È stato precisato, inoltre, che tale versamento deve essere effettuato comunque **entro il 16 dicembre dello stesso anno**. Pertanto, come rilevato anche nella relazione illustrativa, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di **liquidazione mensile**), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di **liquidazione trimestrale**), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. Con il Decreto correttivo si inserisce un periodo con il quale viene stabilito che il versamento dell'IVA relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. In altri termini entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

Versamento IVA dei trimestrali

Ai fini di un coordinamento normativo, si interviene sull'art. 7 c. 1 lett. a) DPR 542/99, riguardante il versamento trimestrale dell'IVA, che, come è orma noto, deve essere eseguito entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Con il menzionato art. 9, è stato precisato che, qualora l'IVA non superi il **limite di 100 euro** (precedente limite: 50.000 lire), il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il **16 dicembre dello stesso anno**.

La novella in esame, sostituisce le parole “16 dicembre” con “16 novembre”. Nei fatti, l'IVA dei primi tre trimestri solari deve essere versata comunque entro il 16 novembre.

Dichiarazione precompilata

Come prevede l'art. 1 D. Lgs. 175/2014, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, rende disponibile telematicamente, entro il **30 aprile di ciascun anno**, ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

A decorrere dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli sopra indicati. Questa disposizione è stata inserita dall'art. 19 del **Decreto Adempimenti tributari**.

La novità riguarda proprio quest'ultima disposizione. In sostanza si prevede che, a decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata attinente ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati, è resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, conferendo apposita delega, anche tramite uno dei seguenti soggetti: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; soggetti iscritti alla data del **30 settembre 1993** nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; centri di assistenza

fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati e gli altri incaricati individuati con Decreto del Mef.

Trasmissione certificazioni uniche

Dal 2025, il termine per la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative esclusivamente ai redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente, viene posticipato al 31 marzo dell'anno successivo.

Presentazione delle dichiarazioni

Si rimodulano alcuni **termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali**.

Il Decreto Adempimenti tributari prevede che le **persone fisiche** e le società o le associazioni, presentino le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica **entro il 30 settembre** (rispetto al precedente 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Inoltre, il Decreto in oggetto stabilisce che i **soggetti IRES**, presentino la dichiarazione in via telematica, **entro l'ultimo giorno del nono mese** (in precedenza entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il nuovo Decreto correttivo dispone il posticipo dal 30 settembre **al 31 ottobre** del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Per i **soggetti IRES** il termine slitta dall'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **all'ultimo giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Inoltre, le **persone fisiche** possono presentare la dichiarazione, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.A. tra il **15 aprile** (prima 1° aprile) ed il **30 giugno** ovvero in via telematica tra il **15 aprile** (prima 1° aprile) ed il **31 ottobre** (prima 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Le **società o le associazioni** di cui all'art. 5 TUIR (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti) presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il **15 aprile** (prima 1° aprile) ed il **31 ottobre** (prima 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I soggetti all'**imposta sul reddito delle società** presentano la dichiarazione in via telematica a partire **dal 15 aprile** (prima 1° aprile) dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'**ultimo giorno del decimo mese** (prima nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Viene contestualmente posticipato dal 1° aprile al **15 aprile** il termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta (**modello 770**). Rimane ferma la data del 31 ottobre come termine finale per la presentazione della predetta dichiarazione.

Cassetto fiscale

Si sostituisce il c. 1 dell'art. 23 D. Lgs. 1/2024, statuendo ora che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dei **contribuenti**, all'interno di apposita **area riservata**, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'**Agenzia delle Entrate** che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Rispetto alla precedente stesura, sono stati aggiunti i dati, che ora possono essere acquisiti e consultati dai contribuenti.

Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Un'ultima modifica riguarda la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel dettaglio, vi è la possibilità di effettuare la memorizzazione mediante soluzioni **software** che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Sono state, infine, soppresse le parole “dell'importo complessivo” previste nell'originaria disposizione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

